

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento delle *Residenze Universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco* emanato con Decreto Rettorale n. 17809 del 24 maggio 2017;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 16 gennaio 2019;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2019

**DECRETA**

A far tempo dalla data del presente decreto è emanato il *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per le residenze universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco*, parte integrante del presente decreto. Esso entra in vigore dalla data della sua emanazione.

IL RETTORE  
Prof. Gian Battista Canova



Milano, - 4 FEB. 2019

Reg.to al n. 18433

## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE IULM DI VIA SANTANDER E DI CASCINA MONCUCCO**

### **Art. 1 – Disposizioni generali**

Il presente Regolamento si applica alle elezioni annuali dei rappresentanti degli studenti ospiti presso le residenze Universitarie IULM di Via Santander e di Cascina Moncucco.

### **Art. 2 – Funzioni dei rappresentanti**

Gli studenti eletti rappresentano le esigenze collettive e individuali degli studenti residenti, allo scopo di promuovere una gestione ottimale e la migliore vivibilità all'interno delle residenze. I rappresentanti hanno facoltà di scrivere all'account dedicato: [direzione@iulm.it](mailto:direzione@iulm.it) e di chiedere di essere ricevuti dalla Direzione Generale dell'Ateneo al fine di esporre le problematiche e le necessità degli studenti ospiti.

### **Art. 3 – Indizione delle elezioni e durata del mandato elettorale**

Le elezioni sono indette con ordinanza rettorale entro il mese di novembre di ogni anno accademico. Per ogni Residenza sono eletti due rappresentanti. Il mandato elettorale cessa a seguito della proclamazione dei nuovi eletti.

### **Art. 4 – Elettorato attivo**

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino regolarmente assegnatari di alloggio presso la residenza per la quale esercitano il diritto di voto. Sono esclusi gli studenti presenti presso la residenza legati a programmi Erasmus o ad altri programmi di scambio presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

### **Art. 5 – Elettorato passivo**

L'elettorato passivo per la rispettiva residenza spetta agli studenti iscritti regolarmente alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e che risultino assegnatari di un alloggio per l'intero anno accademico presso una delle residenze al momento della presentazione delle candidature.

### **Art. 6 – Presentazione delle candidature**

Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti dell'art. 5 possono candidarsi. Le candidature sono nominali e individuali.

Le candidature devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno mediante apposita dichiarazione in carta libera sottoscritta dai candidati, corredata da copia del documento di identità, da presentare tramite mail all'indirizzo: [affari.general@iulm.it](mailto:affari.general@iulm.it) e depositata in originale presso l'Ufficio Affari Istituzionali entro la medesima data.



L'elenco dei candidati relativo a ciascuna residenza è reso pubblico almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

#### **Art. 7 – Seggio elettorale**

Presso ogni residenza universitaria è costituito, nella stessa Ordinanza che indice le elezioni, un seggio elettorale composto dal Presidente (funzionario della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) e da due studenti ospiti della residenza interessata di cui uno con funzioni di segretario. Non possono far parte del Seggio elettorale gli studenti candidati.

I componenti del seggio elettorale svolgono le seguenti attività:

- firmare le schede elettorali prima dell'inizio delle operazioni di voto;
- redigere il registro dei votanti;
- accertare la regolarità delle operazioni elettorali;
- verificare ed elaborare i risultati delle votazioni;
- redigere il verbale delle operazioni di voto.

#### **Art. 8 – Allestimento del seggio**

Il seggio è allestito all'ingresso di ciascuna residenza nella data indicata nell'ordinanza elettorale.

Nel corso della giornata precedente a quella delle votazioni, i componenti di ciascun seggio devono recarsi presso l'Ufficio Affari Istituzionali per il ritiro dei materiali necessari all'allestimento della sede di voto. I materiali comprendono:

- l'urna (che non dovrà essere manomessa prima dello svolgimento delle votazioni);
- le schede contenenti il nome e il cognome dei candidati in ordine alfabetico firmate dal Presidente del seggio;
- una busta sigillata contenente un numero di schede pari a quello del numero degli aventi diritto al voto. Il numero delle schede presenti all'interno è indicato sulla busta;
- il registro dei votanti;
- il verbale da compilare alla fine dello spoglio.

I seggi rimangono aperti dalle 16,00 alle ore 19,30 del giorno fissato per le votazioni.

#### **Art. 9– Svolgimento delle votazioni e chiusura del seggio**

La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere due preferenze, apponendo una croce nello spazio apposito a fianco del nome e cognome di ciascun candidato.

Gli elettori, per esercitare il diritto di voto, devono presentarsi al seggio muniti del badge di riconoscimento o del libretto universitario o di un documento di identità in corso di validità.

Non sono consentiti altri metodi di identificazione. Non è consentita l'identificazione personale da parte di componenti del seggio.

Sarà verificata dai componenti del seggio elettorale la presenza del nome dell'elettore sull'elenco degli aventi diritto al voto e sarà consegnata una scheda bianca.

Una volta espresse le preferenze l'elettore deve piegare la scheda a metà, inserirla nell'urna e firmare il registro.

Al momento della chiusura del seggio gli elettori ancora presenti nel locale del seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

Le operazioni elettorali e di scrutinio sono pubbliche. L'apertura e la lettura delle schede compete al Presidente del seggio elettorale. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato anagraficamente più anziano. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio Affari Istituzionali per gli opportuni adempimenti.

#### **Art. 10 – Proclamazione degli eletti**

Dopo lo scrutinio il Rettore procederà con proprio Decreto alla approvazione degli atti e alla proclamazione degli eletti.

#### **Art. 11 – Rinuncia e decadenza**

Qualora uno dei rappresentanti eletti rinunci al mandato oppure nel caso di sospensione temporanea o di revoca dell'assegnazione dell'alloggio per uno dei motivi indicati negli art. 19 e 20 del Regolamento Unico delle residenze universitarie IULM, compreso il trasferimento presso altra residenza diversa da quella per la quale lo stesso ha goduto del diritto di elettorato passivo, questi sarà considerato decaduto e ad esso subentrerà il primo dei non eletti purché abbia ricevuto almeno una preferenza.

#### **Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie**

In prima applicazione l'elezione dei rappresentanti delle residenze universitarie avverrà entro il mese di febbraio 2019.